

Associazione A. CIPRIANI

Via Donna Olimpia, 30 - 00152 ROMA Tel/Fax 06 5370470

STATUTO

ARTICOLO UNO (l'associazione)

Il presente statuto riguarda l'Associazione Amilcare CIPRIANI con sede in Via Donna Olimpia, 30 - 00152 Roma, già iscritta presso l'Ufficio delle Entrate con codice fiscale 97043950589, uno statuto che viene modificato rispetto a quello del gennaio 1984 a suo tempo depositato, e viene così riproposto, in conseguenza delle importanti modifiche intervenute nell'attività dell'Associazione medesima.

L'Associazione, nell'affermare la propria autonomia e responsabilità dal punto di vista associativo e organizzativo per possibili iniziative ed intese anche formali che potrebbero verificarsi nei riguardi di altre Associazioni, Enti e Fondazioni, conferma l'affiliazione alla Associazione Italiana Cultura e Sport (A.I.C.S.) quale Circolo AICS A. Cipriani, almeno per il prossimo triennio, anche al fine di poter rientrare tra le associazioni di promozione sociale con attività di utilità sociale come da legge 7 dicembre 2000 n. 383.

ARTICOLO DUE (l'attività)

L'Associazione opera, senza fini di lucro, nei settori delle attività culturali, sportive e ricreative.

L'Associazione promuove tra l'altro la divulgazione della conoscenza dei fatti storici legati al territorio e in particolare quelli riguardanti la Repubblica Romana del 1849, condividendone i valori ideali di libertà, uguaglianza, fraternità tra tutti gli uomini di qualsiasi nazionalità, razza, convinzione filosofica o religiosa.

ARTICOLO TRE (i compiti)

Sono compiti dell'Associazione:

- a) contribuire alla più ampia diffusione della democrazia, puntando particolarmente alla difesa e all'esercizio dei diritti civili, e anzitutto alla libertà di pensiero in campo politico, filosofico e religioso, secondo i principi dello stato laico e democratico.
- b) sollecitare l'impegno di Enti pubblici e privati per conseguire gli obiettivi dell'Associazione, partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale.

- c) curare la gestione operativa e gestionale delle attività programmate dal Comitato Gianicolo, costituitosi il 20 Settembre 1999 nei locali e su iniziativa del Circolo A. Cipriani.
- d) contribuire alla diffusione della solidarietà tra gli individui, quale che sia la loro nazionalità, religione o etnia di origine e alla promozione sociale nei confronti di categorie sociali particolarmente in difficoltà, anche con visite presso loro sedi (centri anziani, città dei ragazzi, e simili) in forma volontaria.
- e) promuovere, anche a mezzo di consulenze e collaborazioni esterne, attività di ricerca e divulgazione scientifica, con produzione di lavori a stampa o multimediali di soggetto attinente agli obiettivi dell'Associazione.
- f) offrire visite guidate, conferenze, proiezione di diapositive, pubblicazioni ed altro materiale sui temi propri dell'Associazione a scuole, enti ed associazioni interessate alla materia.

ARTICOLO QUATTRO (i soci)

All'Associazione possono aderire tutti i cittadini che condividono il presente statuto e possono offrire la propria attività in forma volontaria, libera e gratuita.

Per essere ammessi è necessario presentare domanda di ammissione. Sulle nuove domande di adesione decide il Consiglio Direttivo. Nel caso in cui la domanda venisse respinta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima riunione.

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione nelle giornate e orari di apertura previsti e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa.

Potranno essere nominati soci onorari coloro i quali, per segnalati meriti, abbiano acquisito un'eminente fama o risultino particolarmente significativi per l'Associazione.

I soci onorari non sono tenuti agli obblighi di cui al presente statuto e pur tuttavia hanno facoltà di partecipare alle assemblee.

ARTICOLO CINQUE (i doveri)

I soci sono tenuti:

- a) al pagamento della quota annualmente stabilita, entro il mese di marzo di ogni anno;
- b) all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

I soci decadono in caso di inosservanza dei doveri di cui sopra e laddove arrechino danni morali o materiali all'Associazione. In attesa della deliberazione definitiva il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere temporaneamente il socio da ogni attività associativa.

I soci decaduti potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria.

ARTICOLO SEI (il patrimonio sociale)

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

- a) patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) contributi, elargizioni, donazioni, lasciti e ogni altro provento a favore dell'Associazione;
- c) eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali.

E' assolutamente vietato durante la vita dell'Associazione distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, né sono trasmissibili per atti tra vivi.

ARTICOLO SETTE (Rendiconto economico - bilancio)

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

Il residuo attivo di bilancio sarà devoluto come segue: il 10% al fondo di riserva, il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, ricreativo, sportivo e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature.

ARTICOLO OTTO (gli organi)

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Segretario Amministrativo (o il Tesoriere);
- f) il Collegio dei Revisori Contabili;
- g) I Comitati e i Gruppi di studio e di lavoro.

Le funzioni di cui sopra sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

ARTICOLO NOVE (l' assemblea dei soci)

Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le assemblee sono convocate con avviso affisso all'interno dei locali dell'Associazione, con almeno 10 giorni di preavviso, o con avviso scritto ad ogni socio. L'avviso dovrà riportare data, luogo, e ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1° Gennaio al 31 Marzo dell'anno successivo. Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge, alla scadenza, il Consiglio Direttivo;
- elegge la commissione elettorale, composta da almeno tre membri, che propone i nomi dei soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni ;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- approva gli stanziamenti per le eventuali iniziative previste all'art. 7, 2° comma.

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Presidente o il Consiglio Direttivo lo reputino necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori Contabili;
- allorchè ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci;
- per le eventuali modifiche al presente statuto e/o per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

ARTICOLO DIECI (validità delle assemblee)

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita: in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti; la seconda convocazione può aver luogo mezz'ora dopo la prima.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Per le delibere sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione è indispensabile la convocazione dell'Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda convocazione, quale che sia il numero dei presenti, sarà necessario il voto favorevole dei 4/5 dei presenti.

ARTICOLO UNDICI (votazioni e verbali)

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alle votazioni partecipano tutti i soci in regola con le obbligazioni sociali.

Deve essere garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo, come previsto dall'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile. Le assemblee sono presiedute da un presidente nominato dall'assemblea stessa. Il presidente nomina un segretario che provvederà a redigere il verbale dell'assemblea ed a riportarlo su apposito registro dei verbali.

ARTICOLO DODICI (il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 Consiglieri eletti fra i soci dall'Assemblea, e dura in carica quattro anni.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, uno o più Vice Presidente; elegge o nomina il Segretario Amministrativo (o Tesoriere) che può esser scelto anche tra i non soci; fissa le responsabilità e gli incarichi degli altri Consiglieri e dei Gruppi di studio o di lavoro in ordine alle esigenze dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Il Presidente e gli altri Consiglieri potranno ricoprire più incarichi contemporaneamente.

E' riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri, fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio decide su tutte le iniziative e compie ogni atto sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, compreso l'eventuale regolamento di esecuzione del presente statuto, e si riunisce ogni qual volta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta almeno 1/3 dei Consiglieri. In assenza del Presidente la riunione sarà tenuta dal Vice Presidente a ciò designato.

Ogni deliberazione sarà presa, qualunque sia il numero dei presenti, a maggioranza dei voti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.

ARTICOLO TREDICI (il Presidente)

Il Presidente ha la responsabilità e la firma sociale.

Viene eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica quattro anni.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le mansioni dello stesso spettano al Vice Presidente a ciò designato.

Convoca il Consiglio Direttivo e le Assemblee in conformità alle prescrizioni o quando lo ritenga opportuno, ne dirige le discussioni, fa emettere i mandati di pagamento, vidima i processi verbali del Consiglio e delle assemblee; firma tutta la corrispondenza, soprintende alla esecuzione di qualsiasi deliberato.

ARTICOLO QUATTORDICI (i Revisori)

Il Collegio dei Revisori Contabili è un organo non obbligatorio che può essere nominato nel caso di complessità dell'attività associativa. Si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea e dura in carica due anni. Il Collegio è validamente costituito con la partecipazione di almeno 2 dei suoi componenti. Esso è presieduto dal componente che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione; in caso di parità presiederà il revisore più anziano di età.

Nelle elezioni del Consiglio non hanno diritto al voto deliberativo, ma solo a quello consultivo.

ARTICOLO QUINDICI (Comitati, Gruppi)

Il Consiglio Direttivo può prevedere la costituzione di Comitati, Gruppi di studio o di lavoro su particolari temi ritenuti di rilevante interesse per l'Associazione. Possono essere chiamati a far parte di tali Comitati o Gruppi anche non soci. I Comitati e i Gruppi riferiranno al Consiglio.

ARTICOLO SEDICI (durata e scioglimento)

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibera, con la maggioranza prevista all'art. 10 del presente statuto, sulla designazione del patrimonio residuo, dedotti gli oneri di gestione e le passività.

Il patrimonio residuo dovrà comunque essere devoluto a favore di altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, come indicato dal Consiglio Direttivo, sentito l'organismo di controllo di cui all'art 3 comma 190 Legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

*Il presente Statuto è stato aggiornato su decisione dell'Assemblea Straordinaria tenutasi il 10 Novembre 2005 presso l'Associazione Amilcare CIPRIANI in Roma, Via Donna Olimpia 30.
E' stato approvato all'unanimità.*

Il Presidente dell'Assemblea Il Segretario dell'Assemblea Il Presidente dell'Associazione
Francesca ACCICA Geoffrey SVAMPA Enrico LUCIANI

Hanno votato i seguenti soci presenti:

Luciani Enrico, Putrino Rosaria, Mordini Simonetta, Accica Carlo, Luciani Dario, Benveduti Carlo, Ubaldini Joseph Maria, De Santis Armando, Balzarro Cesare, Cerulli Roberto, Pietracci Ines (Marisa), Mirabelli Ottavio, Paolessi Fabrizio, Martini Gianfranco, Subissi Fabio, Di Felice Malvio, Vadilonga Luciano, Bove Claudio, Ferrero Virgilio, Di Bartolomeo Cecilia, Svampa Geoffrey, Accica Francesca.

Assenti:

Epifani Cosimo, Bernardo Gianluca, Gennaro Di Candia, De Simone Duilio, Argenti Mauro, De Santis Loredana, Venditti Andreina, Francesca Bove, Carrano Maria Rosa.